

Lo scrivente Dipartimento ha recentemente provveduto, ai sensi dell'art. 9 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm. per la predisposizione, certificazione e pubblicazione della modulistica dei procedimenti amministrativi provinciali, ad un'ulteriore revisione della modulistica inerente i procedimenti di propria competenza, previsti dal regolamento provinciale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (D.P.G.P. 30-48/2000).

In particolare, oltre che in un'ottica di semplificazione, la modulistica è stata implementata anche al fine di integrare, solo nel caso di strutture private organizzate con modalità imprenditoriali o società, le dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia), la cui acquisizione ai fini autorizzatori è stata confermata dall'Avvocatura della Provincia.

Si segnala infatti che, a seguito del quesito di un Comune, lo scrivente Dipartimento aveva chiesto un parere ai propri legali circa la necessità di acquisire in capo all'amministrazione competente, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale, la documentazione prevista e disciplinata dalla seguente normativa statale:

- 1) D. Lgs. n. 59/2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", articolo 71 (requisiti morali);
- 2) D.Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- 3) D.P.R. n. 313/2002 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Rispetto ai procedimenti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale, l'Avvocatura della Provincia ha confermato la nostra preliminare valutazione di inapplicabilità della normativa di cui al punto 1), che esclude i servizi sanitari (e pertanto anche quelli erogati a seguito di autorizzazione sanitaria e di accreditamento).

Rispetto alla terza fonte normativa, l'acquisizione dei certificati in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e di carichi pendenti andrà effettuata dalle pubbliche amministrazioni competenti - mediante consultazione diretta per via telematica del sistema informativo - qualora abbiano la necessità di possedere tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Sarà quindi la singola Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni a dover valutare se ricorra la necessità di acquisire i certificati previsti dal D.P.R. n. 313/2002 al fine del rilascio di detti provvedimenti.

Per quanto riguarda invece la normativa inerente la documentazione antimafia di cui al punto 2), l'Avvocatura conferma la sua applicabilità ai procedimenti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 67 comma 1 lettera f del D.Lgs. n. 159/2011 (provvedimenti a contenuto autorizzatorio).

Tenuto conto delle recenti modifiche intervenute sul testo del D. Lgs. 159/2011, è stato interpellato l'Ufficio Contratti della Provincia che ha confermato quanto segue:

ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono ACQUISIRE la documentazione antimafia (Comunicazione antimafia) di cui all'articolo 84 comma 2 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011) prima di rilasciare provvedimenti a contenuto autorizzatorio a strutture sanitarie private organizzate con modalità imprenditoriali o società;

la richiesta della documentazione antimafia va inviata al Commissariato del Governo, che deve rispondere nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 (il calcolo dei 30 gg decorrerà dalla data della nostra richiesta protocollata);

la comunicazione antimafia (liberatoria o interdittiva) ha una validità di 6 mesi, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti;

decorso il citato termine dei 30 gg per la verifica da parte del Commissariato, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici - ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 88, che fa esplicito riferimento all'articolo 67 comprensivo dei provvedimenti autorizzatori - possono procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio anche in assenza di comunicazione antimafia, purchè venga acquisita preventivamente l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D. Lgs. 2011 per ciascuno dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (elencati per ogni tipologia societaria all'art. 85 del D.Lgs 159/2011) e previo inserimento nel provvedimento autorizzatorio della condizione risolutiva, che comporta la revoca del provvedimento, nel caso la comunicazione antimafia si rivelasse interdittiva.

E' stata pertanto integrata la modulistica inerente i procedimenti di nostra competenza, con le previste informazioni propedeutiche all'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 159/2011.

Per ciascun procedimento sono stati introdotti due nuovi moduli per le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia):

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 (solo per le strutture private organizzate con modalità imprenditoriali o società);

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di altre persone, diverse dal legale rappresentante, indicate dall'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 (solo per le strutture private organizzate con modalità imprenditoriali o società)

Queste dichiarazioni sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del del DPR 445/2000, da effettuare attraverso la sopra descritta richiesta di informazioni al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

In via collaborativa, nel rispetto dell'obiettivo di uniformità della documentazione previsto dall'art. 9 comma, n'ella L.P. 23/1992, si allegano i fac-simile di domanda, condivisi con l'Ufficio Semplificazione della Provincia e dallo stesso approvati con le note prot. n. S172/18334 di data 14 gennaio 2015 e n. S172/84969 di data 16 febbraio 2015, che potranno essere adottati dai Comuni interessati ai procedimenti in questione.

Tale modulistica è stata rivista anche alla luce dell'approfondimento svolto dall'Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio-sanitaria di questo Dipartimento in ordine all'apertura di uno studio associato (medico, odontoiatrico e altre professioni sanitarie), per la quale è stata predisposta apposita modulistica.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del DPGP 30-48/2000, sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria solo gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie *"ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie"*.

In tutti gli altri casi, quando lo studio, ancorchè associato, può essere inteso come *"sede in cui il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili"* il titolare avrà comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio al Comune nel cui territorio lo studio avrà sede, allegando alla comunicazione l'autocertificazione del titolo di studio posseduto (articolo 6 comma 3 del DPGP 30-48/2000).

Ciò premesso, si trasmette la modulistica relativa alle seguenti **domande** e relativi allegati:

- 1) domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPGP 30-48/2000 alla costruzione di nuova struttura sanitaria e/o socio-sanitaria;
- 2) domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPGP 30-48/2000 alla modificazione di struttura sanitaria e/o socio-sanitaria;
- 3) domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DPGP 30-48/2000 all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria - ambulatori e studi singoli;
- 4) domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DPGP 30-48/2000 all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria - studio associato;
- 5) comunicazione variazione componenti studio associato.

Come concordato con l'Ufficio semplificazione amministrativa della Provincia, detta documentazione sarà disponibile, a partire dal 20 febbraio 2015, sul sito www.trentinosalute.net.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Silvio Fedrigotti